

Roma, 8 gennaio 2014

Circolare n. 291/2014

A TUTTI GLI ENTI,  
AZIENDE E SOCIETÀ'  
- LORO SEDI -

OGGETTO:

- 1) DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145 - INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO "DESTINAZIONE ITALIA".
- 2) DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150 - PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.
- 3) DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 151 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI LOCALI E MISURE IN TEMA DI INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE.

1) DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145 - INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO "DESTINAZIONE ITALIA".

Sulla G.U.R.I. n. 300 del 23 dicembre 2013 è stato pubblicato il d.l. 145/13, con il quale il Governo ha emanato disposizioni per l'attuazione di alcune misure fondamentali per il Piano "Destinazione Italia".

Si tratta di misure per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-Auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, per la soluzione di varie problematiche in tema di lavori pubblici. Qui di seguito i principali contenuti del d.l. 145 di interesse per il settore.

> **ENERGIA ELETTRICA**

L'art. 1 del provvedimento reca disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche con l'introduzione di un sistema incentivante offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici e di condomini.

La norma prevede un risparmio per le imprese ed i consumatori stimato in circa 450 milioni di euro.

> **RIUTILIZZO SITI INQUINATI**

Per promuovere il riutilizzo produttivo dei siti inquinati di interesse nazionale da bonificare, individuati dal Ministero dell'Ambiente, all'art. 4, d.l. 145 cit. si introducono

# Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

facilitazioni procedurali e benefici fiscali per i soggetti che partecipano al relativo accordo di programma, i quali sono tenuti indenni dalle responsabilità per l'inquinamento, fermo restando il rispetto del principio "chi inquina paga", ovvero la responsabilità di coloro che inquinano, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ristoro dei danni.

Ai fini qui considerati, viene di conseguenza completamente riscritto l'art. 252-bis, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

## > CRISI AZIENDALI

E' previsto che, nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto (art. 11), ampliando - per l'effetto - sulle disposizioni dell'art. 116, comma 4, d.lgs. 163/06 e s.m.i..

## > LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

L'art. 13 prevede innanzitutto la revoca di assegnazioni del CIPE relative ad interventi che non sono stati avviati, i quali vengono destinati per 53,2 milioni di euro a progetti cantierabili relativi allo svolgimento di EXPO Milano 2015, cui vengono destinati ulteriori 42,8 milioni di euro. Le residue disponibilità sono destinate ad interventi immediatamente cantierabili, finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e dell'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, cui vengono allocate le disponibilità derivanti dai fondi statali trasferiti alle autorità portuali, che poi vengono revocati e riassegnati nel limite di 200 milioni di euro per il 2014.

Si segnala, poi, il comma 10 dell'art. 13 in commento, che modifica e integra l'art. 118, d.lgs. 163/06 e s.m.i..

Innanzitutto, viene modificato il 3° comma del citato art. 118, con l'introduzione del seguente periodo: *«Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti»*. La modifica mira a consentire la prosecuzione dei contratti di appalto mediante l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, nel superiore interesse della S.A., della facoltà di provvedere al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora il bando non contempli tale facoltà.

Inoltre, dopo il comma 3 dell'art. 118, d.lgs. 163/06, è inserito il seguente comma 3-bis:

*«E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura»*.

È noto che, nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto ad una procedura di concordato preventivo, lo stesso si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori.

Il nuovo comma 3-bis prevede, dunque, il versamento dei corrispettivi dovuti per l'appalto, distintamente all'appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente, al fine di assicurare sia il rispetto della *par condicio* tra i creditori dell'appaltatore in crisi aziendale, sia la continuità del contratto di appalto.

# Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

Ulteriore disposizione è poi contenuta al comma 11 della norma indagata. In questo caso, non si apporta alcuna modifica al Codice dei contratti, ma viene estesa a tutti i contratti di lavori pubblici, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del d.l. 145/13 (24 dicembre 2013), la disciplina in tema di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle "opere in esercizio", di cui all'art. 237-bis del Codice medesimo<sup>1</sup>.

## > LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE

L'art. 14 del d.l. 145/13 introduce disposizioni volte a rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, si prevede che:

- a) sono incrementate nella misura del 30% le sanzioni amministrative previste dall'art. 3, legge 73/02 (impiego di lavoratori "in nero") e quelle riguardanti le somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'art. 14, d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) sono incrementate nella misura del 10% le sanzioni amministrative relative alle violazioni riguardanti il superamento della durata media dell'orario di lavoro (di cui all'art. 4, d.lgs. 66/03 e s.m.i.) e la mancata concessione dei riposi giornalieri e settimanali (di cui agli artt. 7 e 9, d.lgs. 66/03 cit.);
- c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione

<sup>1</sup> Si riporta, per comodità, il contenuto del citato art. 237-bis, d.lgs. 163/06: "1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico- amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie".

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonché alle spese di missione del personale ispettivo;

- d) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo, nella misura di duecentocinquanta unità.

\* \_ \* \_ \*

## **2) DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150 - PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.**

# Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

Sulla G.U.R.I. n. 304 del 30 dicembre 2013 è stato pubblicato il d.l. 150/13 (c.d. "Milleproroghe"), recante disposizioni di proroga di termini legislativi. Si evidenziano, in questa sede, le novità più significative per il settore.

## > QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI (ART. 4)

Sono prorogati al 31 dicembre 2014 i termini previsti, rispettivamente, all'art. 189, comma 5, d.lgs. 163/06 ed all'art. 357, comma 27, d.P.R. 207/10.

In buona sostanza, ai fini della comprova del possesso del requisito di idoneità tecnica ed organizzativa occorrente per la qualificazione, di cui all'art. 189, comma 3, del Codice, fino al 31 dicembre 2014 i contraenti generali possono utilizzare l'Attestato SOA per classifica illimitata, nei limiti di validità, di cui all'art. 98, comma 1, d.P.R. 207/10.

## > REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'art. 9, comma 1, del d.l. 150/13 prevede che, al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento, di cui all'art. 4 del d.l. 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti dall'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), d.m. Economia e finanze 20 giugno 2012 n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli artt. 3, 4, e 5, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e dalle relative disposizioni attuative.

## > SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Sono prorogati alcuni termini legislativi in materia di SS.PP.LL..

In primo luogo, si prevede che, in deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 21, d.lgs. 179/12 (convertito, con modificazioni, dalla legge 221/12), al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'Ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

La mancata istituzione o designazione dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi del comma 1 dell'art. 3-bis, d.l. 138/11 (convertito, con modificazioni, dalla legge 148/11), ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento dalla procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

Il mancato rispetto dei termini, di cui ai precedenti periodi, comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Resta fermo che le suindicate norme non si applicano ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, citato d.l. 179/12.

\* \* \* \* \*

**1) DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 151 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI LOCALI E MISURE IN TEMA DI INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE.**

# Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

Sulla G.U.R.I. n. 304 del 30 dicembre 2013 è stato pubblicato anche il d.l. 151/13, recante una pluralità di norme per garantire la funzionalità degli enti locali e favorire la realizzazione di misure urgenti in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche. Si segnalano, in particolare, le disposizioni contenute all'art. 3, comma 9, d.l. 151 cit., che prevedono la sospensione del d.P.R. 30 ottobre 2013, con il quale sono state annullate le disposizioni in tema di qualificazione alle gare contenute, rispettivamente, agli artt. 107, comma 2, e 109, comma 2, del d.P.R. 207/10 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti) (v. Circ. *Nomos* 286/13).

Come è noto, l'effetto abrogativo delle succitate disposizioni regolamentari, prodotto dal d.P.R. 30 ottobre 2013 (con decorrenza dal 14 dicembre 2013) comportava che i bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici dovevano essere formulati tenendo conto del "nuovo" assetto normativo e, in particolare, consentendo la partecipazione alle gare di imprese qualificate per la sola categoria prevalente, anche là dove vi siano altre categorie scorporabili "a qualificazione obbligatoria" o "superspecialistiche". **Dal 31 dicembre 2013**, con la pubblicazione del d.l. 151/13, **viene sospeso il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013** e viene precisato che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato d.l. 151, devono essere adottate, secondo la procedura prevista all'art. 5, comma 4, d.lgs. 163/06 le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli artt. 107, comma 2, e 109, comma 9, del d.P.R. 207/10, annullate dal decreto 30 ottobre 2013, nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento.

**Nel d.l. 151/13 viene anche precisato che, nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.**

\* \* \* \* \*

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli  
(responsabile del servizio)

